

Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 167
approvata il 18.07.2019

OGGETTO: VARIANTE N. 322 AL P.R.G. - AREE POSTE LUNGO CORSO ROMANIA E STRADA DELLA CEBROSA - PROPRIETA' MICHELIN S.P.A. E ROMANIA UNO S.R.L. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S) PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL P.C.A.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31 luglio 2017 (mecc. N. 201702899/009) sono stati revocati i Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale (PR.IN) di cui alla Legge Regionale 18/1996 e s.m.i. in variante al P.R.G., approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nn. 187 e 188, entrambe del 21 novembre 2011 (nn. mecc. 2011-00466/009 e 2011-00467/009), aventi ad oggetto le aree del comprensorio industriale della Michelin Italia S.p.A. di corso Romania e strada della Cebrosa e gli immobili della Basic Italia S.p.A. di strada della Cebrosa, ed il Programma di Rigenerazione Urbana, Sociale ed Architettonica (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 24 novembre 2014, mecc. N. 2014-05108/009), avente ad oggetto le medesime aree.

A seguito della revoca dei provvedimenti suddetti, le società Romania Uno S.r.l. e Michelin Italia S.p.A. hanno presentato un'istanza di variante congiunta relativamente alle aree di loro proprietà ubicate nella Cicoscrizione Amministrativa n. 6, lungo corso Romania e strada della Cebrosa, destinate dal vigente P.R.G. ad "Aree per attività produttive" (IN).

In particolare la Società Michelin ha manifestato l'esigenza di determinare un diverso assetto urbanistico delle proprie aree, oggi in buona parte sottoutilizzate per le funzioni produttive della Società, ma di interesse per gli operatori economici che, nel corso del tempo, hanno formulato proposte di investimento su tali porzioni.

La Società Romania Uno ha presentato istanza di variante per l'area libera da fabbricati a seguito della demolizione degli edifici industriali preesistenti che, in assenza di proposte di nuovi insediamenti produttivi, risulta ormai divenuta un gerbido seppure con ampie porzioni asfaltate e/o cementate. Nell'istanza la Società ha evidenziato che l'area in proprietà è oggetto di un contratto per la realizzazione di una struttura di vendita nel settore di materiali e attrezzature edili, affiancata da attività commerciali e di ristorazione.

Non ravvisando elementi di contrasto con gli indirizzi per lo sviluppo della Città, e stante la necessità di avviare la riqualificazione delle aree poste lungo l'asse di corso Romania e di procedere alla rifunzionalizzazione del corso stesso, è stata predisposta la Variante parziale n. 322, che si caratterizza con la previsione di insediamento di attività economiche e commerciali. a completamento del processo di trasformazione del Quadrante nord-est della Città, già avviato con la variante parziale n. 311.

Atteso che:

- ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.r. 56/77 e s.m.i., "Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.";
- ai sensi dell'articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 11 dell'articolo 17 della L.r. 56/77 e s.m.i.:
l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente);
i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la

Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS e attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

ad iniziativa dei proponenti, la Variante in oggetto veniva sottoposta alla fase di specificazione dei contenuti nell'ambito del procedimento di VAS e con Determinazione Dirigenziale n. cron 113 in data 21 maggio 2018 (n. mecc 2018 42401/126) il dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali emanava il provvedimento avente ad oggetto “VARIANTE N. 322 AL P.R.G. - AREE POSTE LUNGO CORSO ROMANIA E STRADA DELLA CEBROSA - PROPRIETA' MICHELIN S.P.A. E ROMANIA UNO S.R.L. – PROCEDURA DI VAS ESITO DELLA CONSULTAZIONE PER LA FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI”

Con il suddetto provvedimento è stato assunto l'esito della consultazione per la fase di specificazione dei contenuti (scoping) per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale al fine di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione della variante al PRG ex art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i, potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale della variante stessa.

Con comunicazione acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 5684 in data 2 luglio 2018 le società proponenti, S.p.A Michelin Italiana e Romania Uno S.r.l., trasmettevano i documenti ambientali relativi alla variante in oggetto indicata, comprendente rapporto ambientale (parte 1 e parte 2), allegato 1 - Elaborati Cartografici, allegato 2 – Componenti mobilità, sistema dei trasporti e del traffico – Relazione Specialistica, allegato 3 – Relazione Archeologica Corso Romania – Strada Cebrosa, allegato 4 – Relazione di verifica di

compatibilità acustica, Sintesi non tecnica e Piano di monitoraggio, necessari ad avviare la fase di VAS.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il dirigente competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 5710 del 3 luglio 2018, apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 4 luglio 2018; l'O.T.C. evidenziava la necessità di procedere ad integrazioni documentali richieste formalmente con nota del dirigente competente, prot. n. 6073 del 12 luglio 2018.

In relazione alle richieste formulate dall'OTC, e facendo seguito alla documentazione ambientale integrativa trasmessa dalle società proponenti, S.p.A Michelin Italiana e Romania Uno S.r.l, acquisita al protocollo del Servizio scrivente con nota prot. n. 7665 in data 6 settembre 2018, il dirigente competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 8339 del 26 settembre 2018 nuova seduta dell'Organo Tecnico comunale in data 3 ottobre 2018.

Il dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con nota prot. n. 9910 del 20 novembre 2018, inviata all'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani della Città, trasmetteva l'esito della seduta dell'O.T.C. in data 3 ottobre 2018 dal quale, in merito alla completezza e adeguatezza dei documenti non si rilevavano profili ostativi a procedere sotto il profilo ambientale, fatte salve le ulteriori valutazioni da parte degli Organi competenti nel corso del procedimento di VAS.

Il medesimo O.T.C. inoltre:

- in merito al coordinamento con le procedure di VIA, evidenziava come nell'attuale provvedimento urbanistico non fosse prevista la contestuale approvazione di un progetto/studio di fattibilità infrastrutturale, richiesto e presentato per una migliore valutazione degli impatti attesi.
- precisava come fosse fatto salvo il tema della eventuale verifica di assoggettabilità a VIA delle opere stradali, seppure le stesse fossero previste con fasi di realizzazione successive al provvedimento in esame.

- evidenziava che rimaneva ferma a necessità di approfondire i profili realizzativi degli interventi di potenziamento su strada della Cebrosa (disponibilità delle aree, interessamento di comuni contermini).

La Direzione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica - con nota prot. n. 4819, in data 7 dicembre 2018 (Prot. n. 10875 del 14 dicembre 2018 - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali), trasmetteva la documentazione integrativa relativa ai nuovi tracciati di intersezione corso Romania/strada Cebrosa e del potenziamento di strada Cebrosa Sud.

In data 25 febbraio 2019, con deliberazione n. 24 (mecc. n. 2019 00319/009), è stata adottata dal Consiglio Comunale la Variante n 322 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17 comma 5, della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56, e s.m.i., comprendente la proposta di revisione del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000 e s.m.i.

In data 14 marzo 2019 è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte l'“*Avviso di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, della Variante parziale al P.R.G. n. 322 ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., concernente le aree lungo corso Romania e strada della Cebrosa di proprietà Michelin S.p.A. e Romania Uno S.r.l., nonché dei relativi elaborati ambientali e contestuale revisione del Piano di Classificazione Acustica*” a firma del Direttore della Divisione Urbanistica e territorio della Città.

La suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R., di cui sopra, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line della Città di Torino, e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i termini per le osservazioni in materia di VAS decorrono dal 14 marzo 2019 al 12 maggio 2019.

Con nota prot. n. 2828 del 3 aprile 2019 del Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, inviata all'ARPA – Direzione Provinciale di Torino , alla Città Metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'A.S.L. Città di Torino Servizio Igiene del Territorio, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, alla Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario, alla Città di San Mauro Torinese, alla Città di Settimo Torinese, alla S.M.A.T. S.p.A., al Consorzio Irriguo S.BN.F., alla SNAM Rete Gas, al servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi, ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A., oltreché, per conoscenza, ai Proponenti e

Progettisti di parte, convocava per il 16 aprile 2019 la conferenza dei servizi istruttoria avente all'ordine del giorno l'illustrazione del rapporto ambientale.

Nel corso della seduta, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), cui hanno partecipato anche i soggetti proponenti ed i progettisti di parte, è stato presentato il rapporto ambientale.

L'illustrazione è stata svolta principalmente in riferimento all'analisi dei principali elementi di interesse ambientale emersi ed affrontati in fase di scoping con verifica dei temi richiesti nella suddetta fase; principalmente in ordine alla viabilità, al traffico, al tema delle acque e superficiali al rapporto con l'invarianza idraulica ed al tema della qualità e del consumo di suolo, alle previsioni impiantistiche e di sostenibilità degli edifici, all'applicazione dell'art. 14 dell'allegato C alle NUEA, al tema delle soluzioni di adattamento ai cambiamenti climatici, alle mitigazioni acustiche, i profili riguardanti l'archeologia, ecc.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica – Servizio Trasformazioni e Qualità degli Spazi Urbani con nota prot. n. 1967, in data 20 maggio 2019 (Prot. n. 4555 del 21 maggio 2019 - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali), trasmetteva le osservazioni pervenute alla medesima Area, nel periodo indicato nell'avviso, e precisamente:

- a. Edera s.r.l.- prot. n. 1720 in data 8 maggio 2019 – Area Urbanistica;
- b. SSC s.r.l. – prot. n. 1762 in data 10 maggio 2019 – Area Urbanistica;
- c. MICHELIN s.p.A. – prot. n. 1815 in data 13 maggio 2019 – Area Urbanistica.

Con nota prot. n. 5167 del 11 giugno 2019 del Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, inviata a all'ARPA – Direzione Provinciale di Torino , alla Città Metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'A.S.L. Città di Torino Servizio Igiene del Territorio, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, alla Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario, alla Città di San Mauro Torinese, alla Città di Settimo Torinese, alla S.M.A.T. S.p.A., al Consorzio Irriguo S.BN.F., alla SNAM Rete Gas, al servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi, ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A., oltreché, per conoscenza, ai Proponenti e Progettisti di parte, convocava per il 20 giugno 2019 la conferenza dei servizi istruttoria avente all'ordine del giorno la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti risultanti dalla consultazione.

Nel corso della seduta, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2), venivano valutate le osservazioni per i profili ambientali e i contenuti del Rapporto Ambientale, in merito agli impatti attesi.

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, con il supporto dei soggetti competenti in materia ambientale, valutate le osservazioni ricevute, anche in esito alla conferenza, evidenzia sotto il profilo ambientale quanto segue:

- a. per quanto osservato da Edera s.r.l., relativamente alla modifica delle fasi di realizzazione dell'allargamento della Strada Cebrosa, lo scenario risultava già valutato sotto il profilo del traffico e dei potenziali impatti, così come illustrato dalla nota allegata al verbale della seduta, risultando tuttavia necessario procedere all'aggiornamento degli elaborati grafici relativi alle "Verifiche geometriche funzionali della Strada Cebrosa", recepiti agli atti con nota e trasmessi, per quanto di competenza, all'Area Mobilità e Urbanistica, con nota prot. 6317 del 15 luglio 2019;
- b. per quanto osservato da SSC s.r.l., non vengono esplicitati profili di natura ambientale, ma si evidenzia esclusivamente un presunto nesso di causalità tra la portata ed livello di dettaglio delle informazioni incluse nel rapporto ambientale, secondo quanto specificato dalla D.D. n 113 del 21 maggio 2018 e la pretesa significativa modifica alla funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale, si rinvia pertanto alla sintesi delle osservazioni e relative controdeduzioni redatte dall'Area Urbanistica;
- c. per quanto osservato da MICHELIN s.p.A., non vengono evidenziati profili ambientali; è fatto salvo che le successive trasformazioni dovranno attuarsi nel rispetto delle prescrizioni formulate con il presente provvedimento.

I soggetti competenti in materia ambientale esaminati i contenuti del Rapporto Ambientale e del Piano di Monitoraggio Ambientale, hanno evidenziato come critica la compatibilità ambientale della Variante oggetto di valutazione, ponendo come significativi alcuni dei previsti impatti ambientali elencati dal Rapporto Ambientale, per i quali si è ritenuto necessario prescrivere mitigazioni, al fine di perseguire gli obiettivi ambientali dichiarati e per soddisfare il raggiungimento delle auspiccate valutazioni di sintesi riportate nel Rapporto stesso.

In esito alla valutazione del rapporto ambientale e agli esiti e risultati della consultazione si evidenzia in particolare:

- il tema della infrastrutturazione e della viabilità, con il permanere di criticità sotto i profili attuativi, che il rapporto ambientale non ha sufficientemente delineato e che possono trovare adeguati approfondimenti nella procedura di VIA;
- la corretta gestione delle potenziali interferenze con il metanodotto SNAM;
- l'attenzione da porsi per garantire l'accessibilità pedonale al trasporto pubblico e alla presenza di piste ciclabili;
- l'adozione di soluzioni per la gestione delle acque meteoriche, tenuto conto dei vincoli dell'area e del principio dell'invarianza idraulica;
- che le future attuazioni conservino almeno le quote di suolo libero esistenti, da individuarsi più precisamente in fase di strumento urbanistico esecutivo ovvero attuativa, applicando criteri condivisi con ARPA Piemonte.

Oltre a quanto espresso in conferenza, sono pervenuti contributi da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (allegato n.3) e di ARPA Piemonte (allegato n.4).

Preso atto dell'assenza del contributo di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- acquisita e valutata tutta la documentazione presentata;
- dato atto che la consultazione si è svolta mediante Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, individuati e consultati;
- acquisiti i pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale;
- viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati;
- svolte le attività tecnico-istruttorie;

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);

l'Autorità formula il proprio parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

Infine:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti della Variante al PRG;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il Rapporto Ambientale, nel quale si propone di assegnare all'area oggetto di variante la classe acustica IV;
- rilevato che l'ipotesi è conforme alla DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 del 14.8.2001 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”

condivide il giudizio di compatibilità e pertanto ritiene la Variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA. Sono recepite le proposte di revisione formulate, al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche e la pianificazione acustica.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

Vista la D.G.R 29 febbraio 2016 n. 25-2977

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. di esprimere le proprie controdeduzioni limitatamente ai contenuti strettamente pertinenti il Rapporto Ambientale e il processo di VAS delle osservazioni presentate, come espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intende integralmente richiamata;
2. di allegare al presente provvedimento i verbali della Conferenza dei Servizi (allegati 1,2) nonché i contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale (allegati 3, 4), come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
3. di esprimere il proprio parere motivato di compatibilità ambientale della variante parziale n. 322 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R. e s.m.i., concernente le "Aree poste lungo corso Romania e strada della Cebrosa - proprietà Michelin S.p.A. e Romania Uno S.r.l., ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come condiviso dall'Organo Tecnico Comunale con gli Enti competenti in materia ambientale, evidenziando che la sostenibilità ambientale della Variante è perseguibile esclusivamente a condizione che siano prescritte normativamente ed adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto ambientale (incluse mitigazioni e compensazioni), integrate dai contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, nonché dalle seguenti prescrizioni:
 - a. il progetto complessivo delle opere stradali per la realizzazione delle modifiche e potenziamenti relativi al Corso Romania e strada della Cebrosa, esteso dall'intersezione con Corso Giulio Cesare al confine con il comune di Settimo e da questo all'innesto con la S.R. 11, così come descritto dagli elaborati grafici relativi alle due infrastrutture allegati al provvedimento urbanistico, visto anche il contributo di ARPA Piemonte, sia da

assoggettarsi a procedura di VIA, sulla scorta del principio di precauzione (art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in relazione alla particolare sensibilità ambientale del territorio, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98, ovvero ove siano superate le soglie dimensionali previste dalla vigente normativa, eventualmente in modo integrato con le procedure di VIA previste per le strutture commerciali, anche al fine di valutare le mitigazioni legate all'incremento di traffico sui ricettori residenziali e sensibili (posa di manti fonoassorbenti e barriere), i potenziali impatti relativi alla tipologia e dimensionamento dei sottoservizi presenti e previsti, nonché quelli specifici delle fasi di cantiere. Dovrà altresì essere approfondito il tema delle connessioni ciclopedonali verso le cascine, il villaggio Snia Viscosa e l'Abbadia di Stura, così come segnalato dalla Soprintendenza, sviluppate applicando i criteri di progettazione partecipata e di realizzazione previsti dal BiciPlan (deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201304294/06 - Allegato 1- parte II - punto1). L'approvazione del progetto, anche per lotti, è condizionata all'esito di tale procedura;

- b. i successivi Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno essere sottoposti ad un rinnovato processo di VAS, valutando in particolare che il mix di destinazioni che sarà proposto sia calibrato sulla scorta di studi della viabilità progressivamente aggiornati, incluse le intersezioni, nei quali sia stimata la capacità residua degli archi e dei nodi viabilistici al contorno, considerando altresì quella eventualmente ridefinita a seguito degli specifici interventi di miglioramento, al fine di minimizzare gli effetti ambientali attesi; dovrà altresì essere redatto un piano di indagini ambientali relativamente alla qualità ambientale, ai sensi dell'art. 28 del PRGC, da sottoporre all'approvazione degli enti;
- c. al fine di massimizzare la funzionalità del suolo nonché, stanti le criticità nella gestione delle acque meteoriche, garantire l'invarianza idraulica: dovranno essere massimizzate (o quanto meno conservate) le quote di area che presentano suolo libero, nonché le quote di aree permeabili, da individuarsi più precisamente in fase attuativa, nel quadro del Piano di Monitoraggio. La valutazione delle aree dovrà assumere i criteri specificati da ARPA, così come in parte anticipati con parere allegato (con oggetto, ad esempio, le aree verdi e le aree a parcheggio), che dovrà validare altresì i risultati. Gli esiti dovranno essere prodotti contestualmente, anche per lotti, alla presentazione alla Città degli elaborati per le successive fasi attuative. Stante le conclusioni del rapporto ambientale, sono da escludersi compensazioni extra-ambito, fatte salve diverse valutazioni da approvare in fase di convenzione dal competente Organo;

- d. i progetti della rete di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere verificati anche in attuazione delle disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo del PTPC2, circa la gestione delle acque meteoriche, dimostrando l'invarianza idraulica, ed acquisendo a tal fine il parere del Servizio Ponti Vie D'Acqua della Città;
- e. al fine di implementare il sistema delle aree verdi, in coerenza con il PPR e sulla scorta del parere formulato della Soprintendenza, dovrà essere realizzata un'ampia fascia a verde, lungo il fronte di Corso Romania, secondo le prescrizioni del PRGC e dovrà essere prevista la messa a dimora di alberi di medio/alto fusto, in continuità ed analogia con il filare già presente nell'ambito ZUT 2.8/2, realizzando così come indicato nel R.A., una "massa boschiva" con funzione di filtro tra il corso e il nuovo edificato; le nuove aree verdi dovranno essere realizzate utilizzando specie autoctone; dovranno essere escluse specie alloctone ed invasive (cfr. D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 e s.m.i.);
- f. al fine di rivalutare il sistema dei canali esistenti, di realizzare la rinaturalizzazione della Bealera storica dell'Abbadia di Stura, prevedendo la messa a dimora delle alberature indicate nel R.A.;
- g. al fine di ridurre gli impatti da traffico, le successive fasi attuative dovranno prevedere soluzioni che favoriscano l'accessibilità pedonale al trasporto pubblico, l'uso della bicicletta con la presenza di piste ciclabili e stalli, nonché siano previsti stalli per la ricarica di veicoli elettrici, secondo le indicazioni della Divisione Infrastrutture e Mobilità;
- h. al fine di contenere i consumi energetici, segnalando che le ipotesi riportate al §10.6 non appaiono pertinenti, anche in considerazione del fatto che l'ambito in esame non è servito dalla rete di teleriscaldamento alimentata da impianti IREN, dovranno essere valutate soluzioni impiantistiche alternative, con particolare riguardo alla geotermia; al fine di raggiungere quanto meno il valore "buono" del criterio ITACA "Energia prodotta nel sito da fonti rinnovabili"
- i. al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi ambientali dichiarati, le fasi attuative dovranno ottimizzare l'uso delle coperture piane, al fine di realizzare parcheggi e minimizzarne la presenza a raso, ovvero realizzare tetti verdi, valutandone altresì l'effetto di laminazione delle piogge ovvero prevede l'uso di tali superfici quali vasche di laminazione delle acque piovane, quanto meno per le quantità equivalente al carico neve assunto per il dimensionamento delle strutture. Laddove non in evidente contrasto con tali usi, le superfici dovranno essere altresì utilizzate per la posa di pannelli fotovoltaici, al

- fine di massimizzare la produzione locale di energia elettrica, in coerenza con la prescrizione di cui alla lettera h;
- j. al fine raggiungere elevati livelli di qualità degli spazi esterni e quale azione di adattamento ai cambiamenti climatici, per le quote residue di parcheggi previste a raso dovrà essere massimizzata l'effettiva permeabilità e garantito l'ombreggiamento naturale con la messa a dimora di alberature di medio/alto fusto, secondo specifiche prescrizioni dell'Area Verde della Città di Torino, al fine di raggiungere quanto meno il valore "buono" del criterio ITACA "Effetto Isola di calore"
 - k. coerentemente con gli obiettivi ambientali della variante di conseguimento di elevati livelli di sostenibilità ambientale ed energetica, gli edifici a destinazione commerciale dovranno raggiungere quanto meno il valore 3 del sistema di valutazione Protocollo ITACA - Edifici commerciali (ultimo aggiornamento disponibile) e il valore 2.5 del sistema di valutazione denominato Protocollo ITACA - Edifici non residenziali, (ultimo aggiornamento disponibile) ovvero un dimostrabile livello equivalente medio-alto di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici;
 - l. per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dalle trasformazioni, sarà necessario predisporre la documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, nelle seguenti fasi attuative, realizzando le mitigazioni acustiche relative agli impianti previsti dal Rapporto Ambientale in merito al rumore impiantistico;
 - m. per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali; dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
 - n. in riferimento agli impatti sulla componente Paesaggio la progettazione degli interventi dovrà recepire il contributo espresso dalla Soprintendenza, nonché quale riferimento tecnico, i documenti redatti dalla Regione Piemonte: "Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del Paesaggio" (maggio, 2014), "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone

pratiche per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010;

- o. che per la gestione dei cantieri, siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre gli impatti ambientali attesi (emissioni, rumore, polveri), con particolare riguardo ai ricettori residenziali del Villaggio Olimpia; al fine di mitigare gli impatti dovuti al traffico di mezzi pesanti per la realizzazione degli interventi, dovrà essere previsto per ogni intervento un “piano orari” che negli orari di maggiore criticità escluda interferenze tra il traffico pesante indotto dai cantieri e i flussi veicolari ordinari.
4. dato atto che per molti indicatori non sono ancora stati individuati i target e le soglie di compatibilità necessari a monitorare la Variante, di approvare la struttura del Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale, prescrivendo a cura dei proponenti:
- a. che per ognuno dei criteri indicati relativi al Protocollo ITACA a scala urbana, alla presentazione alla Città degli elaborati per le successive fasi attuative, sia individuato in collaborazione con ARPA Piemonte un benchmark di riferimento relativo all’indicatore, evidenziando ai sensi della DGR 12 gennaio 2015, n. 21-892 gli indicatori in grado di seguire le trasformazioni dello stato delle componenti ambientali;
 - b. che per ognuno dei criteri indicati, sia assunto quale target quanto meno il livello “buono”;
 - c. che sia tempestivamente avviato, con l’approvazione della Variante e sia concluso prima dell’approvazione degli elaborati per le successive fasi attuative, la caratterizzazione dello stato 0, al fine di monitorare nel tempo l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi ambientali della Variante ovvero delle azioni di mitigazione previste;
 - d. contestualmente alle attuazioni, in coordinamento con gli interventi sulla viabilità, dovrà essere implementato un sistema di monitoraggio in continuo del traffico, che sia integrato con i sistemi 5T, anche al fine di supportare politiche di gestione dinamica degli svincoli, e che sia in grado di rispondere ai livelli di servizio attesi;
 - e. in esito alla verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, vista la previsione di fasce cuscinetto, per ogni fase attuativa dovrà essere verificato il rispetto delle regole generali circa la densità urbanistica, ai sensi della DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 e che siano assunte le “Indicazioni operative per la verifica di compatibilità con la classificazione acustica di varianti al P.R.G., strumenti urbanistici esecutivi e trasformazioni edilizie”, approvate con D.C.C. 2018 02662.

5. di rammentare che

- dovranno essere previste aree di parcheggio per la sosta bici in misura non inferiore all'1% della superficie utile lorda oggetto di intervento (come da art. 48, c. 2 del Regolamento Edilizio), al coperto e dotate di dispositivi di sorveglianza/custodia;
- dovranno essere previsti, in fase di progetto, e adottati, in fase di esercizio, tutti gli accorgimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti e di igiene urbana, come stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città all'art. 10, commi 10-11-12, all'art. 31 e all'art. 37;
- è opportuno che il progetto delle opere di pavimentazioni e delle eventuali aree pubbliche interne agli isolati formati dagli edifici, preveda l'adozione di materiali e accorgimenti tecnici tali da non ostacolare l'utilizzo di mezzi meccanici per lo spazzamento, compatibilmente con l'uso previsto, con le soluzioni tecniche utilizzabili e con le risorse economiche disponibili.

6. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto ambientale, di valutare il piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, considerata la contestuale revisione, come meglio descritto negli specifici elaborati;

7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

8. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>

9. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino,

IL DIRIGENTE

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

Ing. Claudio Beltramino



Allegati:

- Allegato n. 1 - verbale conferenza dei servizi – seduta in data 16 aprile 2019
- Allegato n. 2 - verbale conferenza dei servizi – seduta in data 29 giugno 2019
- Allegato n. 3 - parere della Soprintendenza – prot n. 6332 del 15 luglio 2019
- Allegato n. 4 - parere ARPA Piemonte – prot. 6457 del 17 luglio 2019